

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 472 DEL 20/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONI CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN CARDIOCHIRURGIA, NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA PEDIATRICA, FISICA SANITARIA E RADIOTERAPIA. ANNO 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 458/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 867 del 06/05/2022 questa Azienda ha approvato per l'anno 2022 le convenzioni con l'Azienda ULSS n. 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria, Radioterapia;
- la struttura proponente con nota prot. n. 73559 del 19/08/2022 ha avviato con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Asiago e di Santorso l'iter determinativo dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre Aulss del Veneto per gli anni 2023 e 2024;
- con nota prot. n. 75783 del 29/08/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare le convenzioni in oggetto per il biennio 2023-2024 precisando i seguenti accessi per il Distretto 1:
 - Cardiochirurgia: presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Bassano mediante n. 24 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza;
 - Neurochirurgica: presso l'Ospedale di Bassano la consulenza verrà eseguita mediamente n. 1 accesso mensile per complessive n. 3 ore mensili;
 - Chirurgia pediatrica: presso l'Ospedale di Bassano un accesso mensile di 6 ore circa;
 - Fisica Sanitaria: presso l'Ospedale di Bassano sono previsti presumibilmente n. 35 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno;
 - Radioterapia: Distretto 1 e 2, mediante n. 3 accessi mensili programmati della durata non superiore a n. 5 ore, fatta salva eventuale diversa esigenza;
- con verbale agli atti del 05/09/2022 si è documentata la riunione del 29/08/2022 intercorsa tra questa Direzione e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri aziendali sulla determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in convenzionamento con altre Aziende Sanitarie del Veneto, dove il Direttore Sanitario, Direttore Medico ad interim del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa, in merito alla convenzione con l'Azienda Ulss 8 Berica per consulenze mediche in varie branche non presenti nella nostra azienda, ha valutato la possibilità di rimodulare l'impegno richiesto, in considerazione delle prestazioni, gli accessi e le ore effettivamente effettuate nel corso del 2022, e storicamente nel 2020 e 2021, come segue:
 - Cardiochirurgia, in considerazione della ridotta attività (D1) e dell'attività svolta in teleconsulto, si propongono 24 accessi annui di 3h sia per il D1 che per il D2, per una durata di 2 anni.
 - Neurochirurgia, si propone 1 accesso mensile di 3h per il D1, e 4 accessi mensili per il D2, per una durata di 2 anni.
 - Chirurgia pediatrica, si propone 1 accesso mensile per 5h sia per il D1 che per il D2, per una durata di 2 anni.
 - Fisica Sanitaria, si propongono stessi accessi e ore del 2022 (35 accessi per 4h D1 e 42 accessi per 4h D2), e una durata di 2 anni.
 - Radioterapia si propongono gli stessi accessi e ore del 2022 (3 accessi mensili per 5h), per il D1 e D2, per una durata di 2 anni, considerando che la rendicontazione di Radioterapia, viene tenuta dal D1 anche per la senologia (dr. Di Marzio), oltre che UOC ORL (dr. Romano) e UOC Urologia (dr. Celia);

- con mail agli atti del 05/09/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per il biennio 2023-2024 precisando i seguenti accessi per i Distretto 2:
 - Cardiocirurgia: presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso mediante n. 24 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza;
 - Neurochirurgica: presso l'Ospedale di Santorso la consulenza verrà eseguita mediamente n. 4 accessi mensile di n. 4 ore ciascuno;
 - Chirurgia pediatrica: presso l'Ospedale di Santorso un accesso mensile di n. 5 ore circa;
 - Fisica Sanitaria: presso l'Ospedale di Santorso sono previsti presumibilmente n. 42 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno;
 - Radioterapia: Distretto 1 e 2, mediante n. 3 accessi mensili programmati della durata non superiore a n. 5 ore, fatta salva eventuale diversa esigenza;

Dato atto che:

- il fabbisogno è stato formalizzato nella deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 con cui questa Azienda ha approvato la “Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024”;
- con nota prot. n. 88158 del 07/10/2022 questa Azienda ha richiesto la disponibilità al Direttore Generale dell’Azienda Ulss 8 Berica di rinnovare, per il biennio 2023-2024, le convenzioni in oggetto, per gli accessi e le ore già sopra precisati;
- con nota prot. n. 105985 del 02/12/2022 il Direttore Sanitario ha attestato che le consulenze in oggetto sono dovute all'assenza di dirigenti medici in possesso dell’esperienza professionale o specialistica necessaria per garantire le relative prestazioni;
- con mail del 07/12/2022, agli atti, l’Azienda Ulss 8 Berica ha confermato la rivalutazione dell’impegno previsto per l’attività di consulenza in Radioterapia, per n. 8 accessi al mese della durata media di n. 1 ore nella modalità telematica (teleconsulto medico), ed ha precisato che per quanto riguarda la loro remunerazione, essa è coerente con la tariffa di cui alla DGR 866/2015, richiamando la D.G.R.V. n. 568/2020 nella parte in cui prevede che *"La Telemedicina non rappresenta una specialità medica separata, ma è uno strumento che può essere utilizzato per estendere la pratica tradizionale oltre gli spazi fisici abituali. Si configura, nel quadro normativo generale, come una diversa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e pertanto rientra nella cornice di riferimento che norma tali processi..."*; quanto sopra richiamato trova conferma anche nella successiva *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina”*, del 17 dicembre 2020;
- con nota prot. n. 108577 del 13/12/2022 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la comunicazione preventiva sul fabbisogno di convenzioni passive ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell’Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto, per il biennio 2023-2024;
- con nota prot. n. 127455 del 13/12/2022, ns. prot. n. 108616 del 13/12/2022, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, ha comunicato la disponibilità al rinnovo delle convenzioni per consulenza in oggetto;
- con mail del 16/12/2022, l’Azienda Ulss 8 Berica ha trasmesso le bozze di convenzione in oggetto per l’anno 2023, con una attività da svolgersi con le modalità sopra precisate;
- con nota prot. n. 111351 del 21/12/2022 questa Direzione alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano, Santorso e Asiago una comunicazione con la finalità di assicurare la continuità di Servizio nelle attività di consulenza in oggetto con l’Azienda Ulss 8 Berica;
- con nota prot. n. 4187 del 17/01/2023 il Direttore Sanitario ha riproposto l’Attestazione inviata con nota prot. n. 105985 del 02/12/2022, in ottemperanza a quanto disposto dalla nuova DGRV n. 1718

del 30 dicembre 2022, che ha reintrodotto l'obbligo di richiesta di Autorizzazione in Regione per le convenzioni per consulenza ex art.117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/1019, per l'anno 2023;

- con nota prot. n. 5360 del 20/01/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta di Autorizzazione per convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto. Anno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni regionali in materia (ex D.G.R.V. n. 1718/2022);
- con nota prot. n. 7691 del 30/01/2023 è stata inviata all'Azienda Ulss 8 Berica la comunicazione di disponibilità a prestazioni occasionali per attività di consulenza nella specialità di Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia, oggetto del presente provvedimento, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023, nelle more della nuova richiesta di autorizzazione regionale convenzioni per consulenza ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019, per l'anno 2023, prevista dalla DGRV n. 1718/2022 sopra ricordata;
- con nota prot. n. 12686 del 06/02/2023, ns prot. n. 10395 del 06/02/2023, l'Azienda Ulss 8 Berica ha comunicato la disponibilità all'esecuzione di prestazioni occasionali per attività di consulenza nelle specialità in oggetto, nelle more dell'autorizzazione regionale alla stipula della Convenzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19/12/2019;
- con nota prot. n. 12515 del 10/02/2023 il Direttore Sanitario ha integrato l'Attestazione inviata con nota prot. n. 4187 del 17/01/2023, a seguito della richiesta della Regione Veneto pervenuta per mezzo telefonico di integrazione della richiesta di autorizzazione inviata con la nota prot. n. 5360 del 20/01/2023 sopra ricordata, attestando che le consulenze in oggetto sono dovute all'assenza di dirigenti medici in possesso dell'esperienza professionale;
- con nota prot. n. 13694 del 15/02/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta di Autorizzazione per convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto. Anno 2023, ad integrazione e sostituzione della nota inviata con prot. n. 5360 del 20/01/2023;
- con nota prot. n. 105349 del 23/02/2023, ns prot. n. 13694 del 23/02/2023, la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.G.R. n. 866 del 133 luglio 2015, ha autorizzato la convenzione per consulenza in oggetto per l'anno 2023 con l'Azienda Ulss 8 Berica;
- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2023 le convenzioni con l'Azienda ULSS n. 8 Berica per l'attività di consulenza in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un importo complessivo previsto nell'anno 2023 di € 105.568,95 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2023 le convenzioni con l'Azienda ULSS n. 8 Berica per l'attività di consulenza in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria e Radioterapia, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 105.568,95, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN CARDIOCHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
	volontà di avvalersi, anche per l'anno 2023, della collaborazione del proprio	
	personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato	
	dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, della	

	Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore dell'U.O.C. Cardiocirurgia di	
	Vicenza, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività	
	a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di	
	lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della	
	Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	In caso di nuova ondata pandemica da virus Covid – 19, tale da compromettere	
	l'accesso in sicurezza dei consulenti, l'attività di consulenza potrà essere svolta in	
	modalità video teleconsulto ove possibile ai sensi della D.G.R.V. 568 del 5/05/2020	
	mantenendo al tariffa di consulenza invariata rispetto alla prestazione effettuata	
	attraverso l'accesso diretto del personale U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1 - presso la U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano	
	mediante n. 24 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore	
	ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa	
	esigenza.	
	b) DISTRETTO 2 - presso l'U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale Santorso la	

	consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili, previa	
	richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del Direttore	
	Medico dell'Ospedale mediante n. 24 accessi annui della durata non superiore a n. 4	
	ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Cardiochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 (IVA esente) così come	
	disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	

	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere, alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8,	
	all'indirizzo PEC protocollo@aulss8.veneto.it , entro il giorno 10 del mese	
	successivo a quello di competenza, il riepilogo degli accessi effettuati con	
	l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente	
	con i chilometri percorsi, unitamente all'ordinativo elettronico NSO sulla base del	
	quale l'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale emetterà regolare fattura.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	

	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)	
	Le Parti, e in particolare, l'U.O.C. Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 e l'U.O.C.	
	Cardiologia dell'Ospedale di Santorso si impegnano a condividere i dati clinici	
	relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiochirurgiche eseguite e i risultati	
	immediati e a distanza ottenuti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati	
	personali dei pazienti e secondo quanto previsto al successivo articolo 9.	
	Articolo 9 - Protezione dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE	

	2016/679 e 2 <i>quaterdecies</i> del D. Lgs. 196/2003.	
	L'U.L.SS. n. 7, nella qualità di cui sopra, dovrà indicare ai consulenti dell'U.L.SS.	
	n. 8 gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, istruendo gli autorizzati	
	per mezzo di specifiche indicazioni operative per il trattamento e specificando le	
	misure di sicurezza che dovrà adottare per la salvaguardia dei dati personali degli	
	interessati.	
	Articolo 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 11 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.	
	Articolo 12 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 13 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	

	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	

[illegible]

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN NEUROCHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche	
	per l'anno 2023, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del	
	proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno	
	indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le	
	finalità istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, della	

	Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia di	
	Vicenza, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività	
	a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di	
	lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	In caso di nuova ondata pandemica da virus Covid – 19, tale da compromettere	
	l'accesso in sicurezza dei consulenti, l'attività di consulenza potrà essere svolta in	
	modalità video teleconsulto ove possibile ai sensi della D.G.R.V. 568 del 5/05/2020	
	mantenendo al tariffa di consulenza invariata rispetto alla prestazione effettuata	
	attraverso l'accesso diretto del personale U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita	
	mediamente n. 1 accessi mensili della durata di n. 3 ore ciascuno escluso il tempo	
	necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso l'attività di consulenza verrà	
	effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 4 accessi mensili, della durata	

	di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale	
	diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 (IVA esente) così come	
	disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	

	trasmettere, alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8,	
	all'indirizzo PEC protocollo@aulss8.veneto.it , entro il giorno 10 del mese	
	successivo a quello di competenza, il riepilogo degli accessi effettuati con	
	l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente	
	con i chilometri percorsi, unitamente all'ordinativo elettronico NSO sulla base del	
	quale l'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale emetterà regolare fattura.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	

	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Protezione dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alla sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE	
	2016/679 e 2 <i>quaterdecies</i> del D. Lgs. 196/2003.	
	L'U.L.SS. n. 7, nella qualità di cui sopra, dovrà indicare ai consulenti dell'U.L.SS.	
	n. 8 gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, istruendo gli autorizzati	
	per mezzo di specifiche indicazioni operative per il trattamento e specificando le	
	misure di sicurezza che dovrà adottare per la salvaguardia dei dati personali degli	
	interessati.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	

	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	

	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì_____,	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____

[illegible]

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN CHIRURGIA PEDIATRICA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);	
	PREMESSO CHE	
	➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB)	
	regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di	
	chirurgia e urologia pediatrica;	
	➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai	
	pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di	
	avvalersi, anche per l'anno 2023, della collaborazione del personale medico	
	della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti	
	inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;	
	➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art.	
	34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale	

	sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da	
	ultimo con deliberazione n. 219 del 19.02.2020;	
	➤ l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, della	
	Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore di U.O.C. Chirurgia Pediatrica	
	di Vicenza, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di	
	Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle	
	forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con	
	gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte	
	dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per	
	l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	In caso di nuova ondata pandemica da virus Covid – 19, tale da compromettere	
	l'accesso in sicurezza dei consulenti, l'attività di consulenza potrà essere svolta in	
	modalità video teleconsulto ove possibile ai sensi della D.G.R.V. 568 del 5/05/2020	
	mantenendo al tariffa di consulenza invariata rispetto alla prestazione effettuata	
	attraverso l'accesso diretto del personale U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia	
	Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente	
	con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:	

	a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano un accesso mensile di 6 ore circa	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso un accesso mensile di 5 ore circa	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata, l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8. L'U.L.SS.	
	n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio	
	individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 (IVA esente) così come disposto	
	dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	

	Sui compensi l’U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L’U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l’emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere, alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell’U.L.SS. n. 8,	
	all’indirizzo PEC protocollo@aulss8.veneto.it , entro il giorno 10 del mese	
	successivo a quello di competenza, il riepilogo degli accessi effettuati con	
	l’indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente	
	con i chilometri percorsi, unitamente all’ordinativo elettronico NSO sulla base del	
	quale l’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale emetterà regolare fattura.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L’U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell’U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l’attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l’attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l’attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l’orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell’U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	

	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L’U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell’U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l’attività effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L’U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall’U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L’U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Protezione dei dati personali	
	Le parti convengono che l’U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell’U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE 2016/679 e 2 <i>quaterdecies</i> del D. Lgs. 196/2003.	
	L’U.L.SS. n. 7, nella qualità di cui sopra, dovrà indicare ai consulenti dell’U.L.SS. n. 8 gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, istruendo gli autorizzati per mezzo di specifiche indicazioni operative per il trattamento e specificando le	

	misure di sicurezza che dovrà adottare per la salvaguardia dei dati personali degli interessati.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell’U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione della presente convenzione.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	

	Il presente accordo:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo	
	virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria
Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.
BNVMGS57E59G288F);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la
volontà di rinnovare, anche per l'anno 2023, la convenzione per attività di
consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di personale medico
con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica
Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità
istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.
117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione
n. 219 del 19.02.2020;

	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, della	
	Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore dell'U.O.C. Fisica Sanitaria di	
	Vicenza, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività	
	a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di	
	lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8 garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai	
	fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di	
	Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all'attività	
	di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica	
	(D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme	
	specifiche).	
	I consulenti dell'U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno	
	controlli sulle misure di radioprotezione adottate dall'U.L.SS. 7 e controlli di qualità	
	sulla sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre valutazioni dosimetriche, sul	
	sistema di dosaggio e, infine, forniranno informazioni relativamente all'esposizione	
	radiologica del personale e dei pazienti trattati.	
	In caso di nuova ondata pandemica da virus Covid – 19, tale da compromettere	
	l'accesso in sicurezza dei consulenti, l'attività di consulenza potrà essere svolta in	
	modalità video teleconsulto ove possibile ai sensi della D.G.R.V. 568 del 5/05/2020	
	mantenendo al tariffa di consulenza invariata rispetto alla prestazione effettuata	
	attraverso l'accesso diretto del personale U.L.SS. n. 8.	

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 35 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n. 8. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.

b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 42 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n. 8. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.

Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno effettuati dal personale dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto della strumentazione da e per l’U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale dell’U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la dotazione di apparecchiature esistente.

Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite dell’Istituto Superiore di Sanità e dall’ANPEQ.

La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 10/08/2018.

La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal

	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	

	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 (IVA esente) così come	
	disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere, alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8,	
	all'indirizzo PEC protocollo@aulss8.veneto.it , entro il giorno 10 del mese	
	successivo a quello di competenza, il riepilogo degli accessi effettuati con	
	l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente	
	con i chilometri percorsi, unitamente all'ordinativo elettronico NSO sulla base del	
	quale l'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale emetterà regolare fattura.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 – Protezione dei dati personali

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alla sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE 2016/679 e 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003.

	L'U.L.SS. n. 7, nella qualità di cui sopra, dovrà indicare ai consulenti dell'U.L.SS. n.	
	8 gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, istruendo gli autorizzati per	
	mezzo di specifiche indicazioni operative per il trattamento e specificando le misure	
	di sicurezza che dovrà adottare per la salvaguardia dei dati personali degli interessati.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	

	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	-	è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	-	è soggetta ad I.V.A.;
	-	è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	-	viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN RADIOTERAPIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la	
	volontà di rinnovare, anche per l'anno 2023, la convenzione per attività di	
	consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di	
	Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	

	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, della	
	Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore dell'U.O.C. Radioterapia di Vicenza,	
	ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore	
	dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro	
	nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività	
	Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	In caso di nuova ondata pandemica da virus Covid – 19, tale da compromettere	
	l'accesso in sicurezza dei consulenti, l'attività di consulenza potrà essere svolta in	
	modalità video teleconsulto ove possibile ai sensi della D.G.R.V. 568 del 5/05/2020	
	mantenendo al tariffa di consulenza invariata rispetto alla prestazione effettuata	
	attraverso l'accesso diretto del personale U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Radioterapia di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 8	
	accessi mensili programmati della durata non superiore a n. 8 ore escluso il tempo	
	necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	

	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da	
	non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo	
	volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8. L'U.L.SS.	
	n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio	
	individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 (IVA esente) così come disposto	
	dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere, alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8,	
	all'indirizzo PEC protocollo@aulss8.veneto.it , entro il giorno 10 del mese	
	successivo a quello di competenza, il riepilogo degli accessi effettuati con	

	l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente	
	con i chilometri percorsi, unitamente all'ordinativo elettronico NSO sulla base del	
	quale l'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale emetterà regolare fattura.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce	
	altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni	
	(da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in	
	occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi	
	compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n.	
	7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro,	
	essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività	
	aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente	

	provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia	
	controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS.	
	n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da	
	soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le	
	misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo	
	quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Protezione dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento UE	
	2016/679 e 2 <i>quaterdecies</i> del D. Lgs. 196/2003.	
	L'U.L.SS. n. 7, nella qualità di cui sopra, dovrà indicare ai consulenti dell'U.L.SS.	
	n. 8 gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, istruendo gli autorizzati	
	per mezzo di specifiche indicazioni operative per il trattamento e specificando le	
	misure di sicurezza che dovrà adottare per la salvaguardia dei dati personali degli	
	interessati.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	

	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	

	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì_____,	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)